

LIBRO II°
TITOLO I°
“DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
AVANTI IL TRIBUNALE”

Art. 163 - Contenuto della citazione

Si propone la soppressione dell'ultima parte del 1° comma “a comparire ad udienza fissa”.

Si propone la soppressione del 2° comma.

Si propone di sostituire il n. 7 del 3° comma con i seguenti:

“7 - L'invito a comunicare una sua memoria di risposta entro 30 giorni dalla notifica della citazione ed a depositare nella cancelleria del tribunale la stessa ed i documenti allegati nei successivi 20 giorni, sotto pena di dichiarazione di contumacia”

“8 - L'avvertimento che le parti possono replicare ed integrare le proprie deduzioni negli ulteriori termini di cui all'art. 169 c.p.c.”.

Art. 163 bis

Il testo è soppresso.

Art. 164 - Nullità della citazione.

Il testo del 1° comma è sostituito:

“La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c. ovvero manca l’avvertimento di cui al n. 8”.

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“La comunicazione della comparsa di risposta dal convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 2° comma; tuttavia il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione ed al convenuto per integrare le proprie domande. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti, quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Sono soppressi i commi 4, 5 e 6”.

Art. 165 - Costituzione dell’attore.

Sono aggiunti i seguenti commi:

“L’attore deve richiedere unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, la designazione del giudice istruttore, adempiendo agli oneri economici disposti.

Ove l’attore non si costituisca nei termini, la domanda si reputa abbandonata ed il processo si estingue.

Il convenuto può proseguire la causa limitatamente alla condanna alle spese”.

Art. 166 - Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio.

Il testo è sostituito da quello dell’attuale articolo 168 c.p.c.

Art. 167 - Comparsa di risposta.

È conservato immutato l’articolo nell’attuale testo.

Art. 168 - Comunicazioni della risposta del convento, dei documenti e loro deposito.

È adottato il seguente testo:

“Il convenuto deve comunicare all’attore, anche a mezzo di mezzi meccanici per la trasmissione dei documenti a distanza, la comparsa di risposta e copia dei documenti che intende produrre entro il termine di 30 giorni dalla notifi-

ca della citazione e deve depositarli nella cancelleria del tribunale nei successivi 10 giorni.

Nel caso di mancata comunicazione e deposito della risposta, il convenuto è ritenuto contumace. Nel caso di mancato deposito, la domanda riconvenzionale si intende abbandonata.

I documenti non depositati si reputano non prodotti”.

Art. 169 - Delle memorie difensive e loro comunicazioni.

È adottato il seguente testo:

“Nel termine di 30 giorni posteriori alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, l’attore può replicare alla comparsa di risposta con memoria difensiva, e negli ulteriori 30 giorni il convenuto può comunicare una propria memoria di duplica all’attore, rispettivamente anche con i mezzi di trasmissione di documenti a distanza, provvedendo al loro deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti per un successivo periodo di 60 giorni possono liberamente scambiarsi memorie integrative, contenenti anche precisazioni e correzioni delle domande e delle istanze istruttorie e produrre i nuovi documenti.

Essi provvederanno al loro deposito presso la cancelleria del tribunale, nei 10 giorni successivi.

I documenti non depositati si intendono non prodotti”.

Art. 170 - Notificazione e comunicazione nel corso del procedimento.

È conservato immutato l’attuale testo.

Art. 171 - Ritardata costituzione delle parti.

È soppresso il testo vigente.

SEZIONE SECONDA

Della designazione del Giudice istruttore, dei poteri e dei provvedimenti.

Art. 171 - Designazione del giudice istruttore.

È adottato il seguente testo:

“Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo pre-

cedente, il cancelliere lo presenta, senza indugio, al presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore, se non creda di procedere egli stesso. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore”.

“Subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice e gli trasmette il fascicolo”.

Art. 172 - Immutabilità del giudice istruttore:

È conservato sotto questa numerazione l'attuale testo dell'art. 174 con la soppressione dell'ultima parte del 1° comma “e della relazione al collegio”.

Art. 173 - Del potere del giudice istruttore.

È adottato il seguente testo:

“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo.

Nella fase introduttiva egli è competente a pronunciare la estinzione del processo, in caso di mancata costituzione dell'attore, la contumacia del convenuto, a risolvere le contestazioni insorte con lo scambio di memorie e la produzione di documenti ed a disporre le misure cautelari richieste.

Nella fase di trattazione e di istruzione del processo, il giudice dirige il procedimento, concede misure cautelari e dichiara l'estinzione del processo nei casi previsti dalla legge”.

Art. 174 - Forma dei provvedimenti.

Viene riprodotto il testo attuale dell'art. 176 c.p.c.

Art. 175 - Effetti e revoca delle ordinanze.

Viene riprodotto il testo dell'attuale art. 177 c.p.c.

Art. 176 - Controllo del collegio sulle ordinanze.

È riprodotto il testo dell'art. 178 con la sostituzione del 2° comma dal seguente:

“Le ordinanze del giudice istruttore che risolvono questioni relative alla ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d’ufficio o quelle che dispongono la sospensione, la interruzione o l’estinzione del processo, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio”.

Art. 177 - Ordinanze di condanna a pene pecuniarie.

È conservato sotto questa numerazione l’attuale testo dell’art. 179 c.p.c.

CAPO SECONDO

Della trattazione e della istruzione della causa.

Art. 178 - Iscrizione della causa nel ruolo delle udienze di trattazione.

È adottato il seguente testo:

“Dopo che la fase introduttiva del procedimento è conclusa ed è scaduto il complessivo termine di giorni 150 dalla notifica della citazione, ciascuna delle parti può richiedere al giudice istruttore la fissazione della prima udienza di trattazione, con apposita domanda. L’istante deve provvedere anche al deposito delle spese e del fascicolo contenente gli atti e documenti di sua provenienza, nel termine di giorni 30. In difetto della richiesta e degli adempimenti sopra descritti, la domanda si reputa abbandonata”.

Art. 179 - Designazione della 1^a udienza di trattazione.

È adottato il seguente testo:

“Il giudice istruttore fissa con decreto la 1^a udienza di trattazione”.

“Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti”.

“Tra la comunicazione del decreto e la 1^a udienza di trattazione deve intercorrere un intervallo di 30 giorni liberi, sotto pena di nullità del provvedimento”.

Art. 180 - Forma della trattazione.

È adottato il seguente testo:

“La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale, salvo che il giudice non autorizzi note scritte. Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti ed i provvedimenti pronunciati in udienza”.

Art. 181 - Mancata comparizione delle parti.

Il 1° comma del testo attuale dell’art. 181 è integrato dalla frase: “e il processo si estingue”.

È soppresso il 2° comma.

Art. 182 - Prima udienza di trattazione.

È conservato immutato il testo dell’attuale articolo 183 c.p.c. ad eccezione del 4° comma che è soppresso.

Art. 184 - Ammissione dei mezzi di prova.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Salva l’applicazione dell’art 187, il giudice istruttore, se ritiene che essi siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti. Le parti possono avanzare contro il provvedimento il reclamo al collegio, di cui all’art. 178”.

Art. 184 bis - Deduzione di mezzi di prova e produzione di documenti la cui esistenza e concludenza sia stata scoperta in ritardo.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il giudice istruttore può, su richiesta delle parti, autorizzare la produzione di documenti e concedere un termine perentorio per l’articolazione di prova diretta e contraria, se la loro esistenza e concludenza è stata scoperta dopo la chiusura della fase introduttiva e quindi provvedere alla loro ammissione o meno”.

“A carico della parte istante la decisione di merito porrà tuttavia l’onere delle spese e degli onorari di difesa, anche irripetibili, che la controparte ha inutilmente sopportato ai sensi dell’art. 92 c.p.c.”.

Art. 185 - Tentativo di conciliazione.

È conservato immutato il testo.

Art. 186 - Pronuncia dei provvedimenti.

È conservato immutato il testo.

Art. 186 bis - Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.

È conservato immutato il testo.

Art. 187 - Provvedimenti del giudice istruttore.

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di mezzi di prova, dichiara chiusa la trattazione ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale”.

Sono soppressi i commi 4° e 5°.

Art. 188 - Attività istruttoria del giudice.

La parte terminale “rimette le parti al collegio” è sostituita dal testo seguente:

“la dichiara chiusa ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale”.

Art. 189 - Chiusura della istruzione probatoria.

È adottato il seguente testo:

“Il giudice istruttore, quando invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale, le invita a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi”.

È soppresso il 2° comma.

Art. 190 - Precisazione delle conclusioni.

“Le conclusioni di merito devono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’art. 187, 2° e 3° comma”.

Art. 190 bis - Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico.

È soppresso l’art. 190 bis.

SEZIONE TERZA
Della istruzione probatoria.

- § 1 - *Della nomina e delle indagini del consulente tecnico.*
È conservato immutato il testo degli artt. 191 a 201.
- § 2 - *Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 202 a 209.
- § 3 - *Dell'esibizione delle prove.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 210 a 213.
- § 4 - *Del riconoscimento e della verifica della scrittura privata.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 214 a 220.
- § 5 - *Della querela di falso.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 221 a 227.
- § 6 - *Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 228 a 232.
- § 7 - *Del giuramento.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 233 a 243.
- § 8 - *Della prova per testimoni.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 244 a 257.
- § 9 - *Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 258 a 262.
- § 10 - *Del rendimento dei conti.*
È conservato immutato il testo degli artt. da 263 a 266.

SEZIONE QUARTA

Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti.

§ 1 - Dell'intervento di terzi.

Art. 267 - Costituzione del terzo interveniente.

Al 1° comma è soppressa la dizione “presentando in udienza o”.

Al 2° comma è soppressa la parte finale “se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza”.

Art. 268 - Termine per l'intervento.

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

“L'intervento autonomo può aver luogo sino a che non sia chiusa la 1^a udienza di trattazione della causa. L'intervento adesivo può aver luogo prima della chiusura della fase di introduzione della causa”.

È conservato il 2° comma.

Art. 269 - Chiamata di un terzo in causa.

Al 1° comma è soppressa la frase: “a comparire alla 1^a udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini di cui all'art. 163 bis”.

Il 2° comma è sostituito dal seguente testo:

“Il convenuto, che intenda chiamare un terzo in causa, deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta”.

Il 3° comma è sostituito dal seguente testo:

“Ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, citare il terzo prima della successiva difesa scritta, e comunque non oltre la chiusura della fase di introduzione della causa”.

È conservato il 4° comma:

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

“Nell'ipotesi prevista dal 3° comma, restano ferme per le parti le preclusioni maturate”.

Art. 270 - Chiamata di un terzo per ordine del giudice

Al 1° comma è conservato il testo con l'eliminazione della frase: "per un'udienza che all'uopo egli fissa".

Il 2° comma è conservato.

Art. 271 - Costituzione del terzo chiamato.

Il primo periodo del 1° comma è sostituito dal seguente:

"Al terzo chiamato si applica l'art. 267 c.p.c."

È conservato il 2° periodo.

Art. 272 - Decisione delle questioni relative all'intervento.

È conservato immutato il testo.

§ 2 - Della riunione dei procedimenti.

Art. 273 - Riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa.

È conservato immutato il testo.

Art. 274 - Riunione di procedimenti relativi a cause connesse.

Il 1° comma è conservato immutato.

Al 2° comma, la frase finale è sostituita da:

"ordina con decreto che le cause siano chiamate davanti allo stesso giudice o alla medesima sezione, per i provvedimenti opportuni".

Art. 274 bis.

È soppresso.

CAPO TERZO

Della disussione e della decisione della causa.

Art. 275 - Iscrizione della causa nel ruolo delle cause da decidere, nomina del relatore e discussione della causa.

L'art. 275 è sostituito dal seguente testo:

"Dopo la chiusura della trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni, ciascuna parte nel termine di 60 giorni, può chiedere al presidente del tribunale che la cau-

sa venga iscritta sul ruolo delle cause da decidere, designando il relatore e fissando l'udienza di discussione. La mancata presentazione della domanda nel termine sopra indicato e l'omessa costituzione del deposito determinano la perenzione della procedura”.

“Il presidente, ricevuta l'istanza, dispone l'iscrizione della causa sul ruolo degli affari in deliberazione e designa il relatore. Egli può stabilire procedersi alla deliberazione in camera di consiglio e fissa i termini per la comunicazione ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica tra le parti”.

”Ove richiesto, dispone che si svolga la discussione orale e fissa una pubblica udienza a tale scopo, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.

“Il giudice designato fa la relazione orale della causa, ove sia disposta la discussione orale in pubblica udienza; le parti sono ammesse alla discussione”.

“La sentenza è depositata in cancelleria entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e nel caso sia disposta la discussione orale, dalla chiusura della pubblica udienza”.

Artt. 276, 277, 278, 279, 280, 281

Sono conservati immutati i testi in vigore.

CAPO QUARTO Dell'esecuzione provvisoria.

Art. 282 - Esecuzione provvisoria.

Il testo dell'art. 282 c.p.c. è soppresso e sostituito da quello previgente, prima della legge 353/1990:

“Su istanza di parte la sentenza appellabile può essere dichiarate provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

“L’esecuzione provvisoria deve essere concessa su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisori o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarle”.

Art. 283 - Provvedimenti revoca, sospensione dell’esecutorietà e della esecuzione.

Il testo dell’art. 283 è conservato immutato.

Art. 284

È adottato il testo del previgente art. 283.

Art. 284 - Concessione della esecuzione provvisoria in appello.

“Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull’istanza di esecuzione provvisoria o l’ha rigettata, la parte interessata può riproporla al giudice di appello con l’impugnazione principale o con quella incidentale”.

Artt. 285-286

È conservato immutato il testo vigente.

CAPO QUINTO

Della correzione delle sentenze e delle ordinanze.

Artt. 287-288-289

Sono conservati immutati.

CAPO SESTO

Del procedimento in contumacia.

Art. 290 - Contumacia dell’attore.

L’attuale testo è sostituito dal seguente:

“Ove l’attore non si sia costituito ed il convenuto chiede che la causa prosegua per la condanna alle spese, il giudice istruttore le liquida condannando l’attore al pagamento”.

“Il giudice istruttore pronuncia la estinzione del processo”.

Art. 291-292

Sono conservati immutati gli attuali testi.

Art. 293 - Costituzione del contumace.

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

“Il convenuto, dichiarato contumace, può costituirsi in ogni momento del procedimento, fino alla chiusura della trattazione”.

Sono conservati immutati i commi 2° e 3°.

Art. 294 - Rimessione in termini.

Il 1° comma è conservato nel testo in vigore.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice su richiesta del contumace costituitosi nel corso della fase di trattazione, sempre che le attività difensive non comportino un pregiudizievole ritardo nella definizione della causa quando occorra provvede alla rimessione in termini”.

Al 3° comma è aggiunto: “non impugnabile”.

Il 4° comma è soppresso.

CAPO SETTIMO

Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo.

SEZIONE PRIMA

Della sospensione del processo.

Art. 295 - Sospensione necessaria.

È aggiunto il 2° comma del seguente tenore:

“Contro l’ordinanza di sospensione, è ammesso il reclamo al collegio nei termini e nelle forme previste dall’art. 178 c.p.c.”.

Artt. 296-297-298

Sono conservati immutati nel testo in vigore.

SEZIONE SECONDA
Della interruzione del processo.

Artt. 299-300-301

Sono conservati immutati.

Art. 301 bis

È aggiunto l'art. 301 bis:

“Contro il provvedimento di interruzione è ammesso il reclamo al collegio nelle forme e nei termini dell'art. 178 c.p.c.”.

Art. 302-303-304 e 305

Sono conservati immutati.

SEZIONE TERZA
Della estinzione del processo.

Art. 306 - Rinuncia agli atti del giudizio.

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

“Il processo si estingue per la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, nonché per la rinuncia agli atti del giudizio quando è accettata dalle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.

Sono conservati immutati i commi 2°, 3° e 4°.

Art. 307 - Estinzione del processo per inattività delle parti.

L'art. 307 è sostituito dal seguente testo:

“Il processo si estingue quando l'attore non si sia costituito o nessuna delle parti abbia richiesto l'iscrizione della causa nel prescritto termine perentorio nel ruolo della udienza di trattazione o nessuna di esse sia comparsa alla 1ª udienza di trattazione o nessuna delle parti abbia chiesto l'iscrizione nel ruolo degli affari da decidere”.

“Il processo si estingue altresì se non sono stati assolti gli oneri di deposito previsti dall'ordinamento”.

“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore e con sentenza dal collegio, se viene eccepita davanti a questo o se esso respinge il reclamo proposto dalla parte”.

“Contro la sentenza è ammesso solo il ricorso alla Corte di cassazione”.

Art. 308 - Comunicazione ed impugnabilità dell'ordinanza.

L'art. 308 è conservato immutato.

Art. 309 - Mancata comparizione all'udienza.

È soppresso.

Art. 310 - Effetti della estinzione del processo.

È conservato immutato.

TITOLO II°
“DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
ED AL GIUDICE DI PACE”

CAPO PRIMO
Disposizioni comuni.

Art. 311 - Rinvio alle norme relative al procedimento avanti il tribunale.

È conservato immutato l'attuale testo.

Art. 312 - Poteri istruttori del giudice.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il giudice può rinviare, alla 1^a udienza di comparizione, la causa ad altra udienza per procedere agli incombeni previsti dall'art. 183 c.p.c. Nella udienza di comparizione, verifica la regolarità della costituzione delle parti, dichiara la contumacia e la estinzione del processo, le invita a completare se del caso le loro difese, a completare le conclusioni, a richiedere i mezzi di prova ed a produrre i documenti ulteriori, di cui fossero in possesso”.

“Il giudice può disporre la prova anche d'ufficio, formulando i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità”.

Art. 313

Il testo attuale è sostituito dal seguente:

Art. 313 - Forma e contenuto della domanda.

“Davanti al pretore ed al giudice di pace, la domanda si propone a comparire ad udienza fissa. Se il giudice non tiene udienza nel giorno indicato, la comparizione è rimandata a quella successiva in cui tiene udienza”.

“Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno 15 giorni liberi, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito, almeno 30 giorni liberi se il luogo di notificazione si trova in Italia, 60 giorni se si trova all'estero”.

“Nelle cause che richiedono pronta spedizione, il giudice, su istanza dell'attore, con decreto motivato in calce all'originale ed alle copie della citazione, può abbreviare i termini fino alla metà”.

“Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato, il convenuto può anticipare l'udienza con rispetto del termine minimo, notificando contro-citazione”.

Art. 313 bis

È aggiunto il seguente articolo:

Art. 313 bis - Costituzione delle parti.

“L'attore si costituisce depositando in cancelleria la citazione con la relazione di notifica, la procura e presentando i documenti allegati, nonché domandando la iscrizione della causa a ruolo, nel termine di giorni 10 dalla notifica”.

“Il convenuto si costituisce sino al giorno prima dell'udienza di prima comparizione, depositando comparsa di risposta e il fascicolo contenente i documenti che intende produrre e chiedendo la iscrizione della causa a ruolo, ove non si sia costituito l'attore. In questo caso l'attore può costituirsi anche successivamente. Nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, il processo si estingue”.

CAPO SECONDO
Disposizioni speciali per il procedimento
davanti al pretore.

Artt. 314-315

Il testo degli stessi è conservato immutato.

CAPO TERZO
Disposizioni speciali per il procedimento
davanti al giudice di pace.

Art. 316 - Forma della domanda.

È soppresso il 1° comma.

Art. 317 - Rappresentanza davanti al giudice di pace.

È conservato immutato.

Art. 318 - Contenuto della domanda.

È soppresso.

Art. 319 - Costituzione delle parti.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il convenuto può anche oralmente spiegare le proprie ragioni, indicare i mezzi di prova, e produrre i documenti dandosene atto a verbale”.

Art. 320 - Trattazione della causa.

I due ultimi commi sono sostituiti dai seguenti:

“Nel corso della trattazione e della istruttoria, il giudice può indicare alle parti le lacune che ravvisa nella istruzione, le irregolarità degli atti e documenti, che possono essere riparate assegnando loro un termine per provvedervi, salvi i diritti quesiti”.

Art. 321 e 322

È conservato immutato il testo attuale.

TITOLO III°
“DELLE IMPUGNAZIONI”

CAPO PRIMO
Delle impugnazioni in generale.

Gli artt. 323, 324, 325, 326, 327 c.p.c. sono conservati nel testo attuale.

Art. 328 - Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.

Al 1° comma la frase “il termine stesso è interrotto” è sostituita da “il termine è sospeso” fino al giorno in cui la notifica della sentenza è rinnovata.

Sono confermati il 2° e il 3° comma nel testo attuale.

Gli artt. 329 e 330 c.p.c. sono conservati nel testo attuale.

Art. 331 - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e scindibili dipendenti.

Il testo è sostituito dal seguente: “se la sentenza pronunciata nei confronti di più parti in cause inscindibili o scindibili dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, l'appellante e l'appellato devono procedere di diritto alla integrazione del contraddittorio nella fase introduttiva del processo”.

“La impugnazione è sospesa di diritto se nessuna delle parti provvede alla integrazione nel termine suindicato”.

Art. 332 - Notificazione della impugnazione relativa a cause scindibili.

Il testo è sostituito dal seguente: “ciascuna delle parti nel termine assegnatole per il primo atto difensivo di sua provenienza, può procedere alla impugnazione nei confronti di quelle parti in relazione alle quali la impugnazione non sia preclusa o esclusa”.

“Se la notificazione non avviene nel termine, non può successivamente procedersi alla notifica della impugnazione alle predette parti”.

Art. 333, 334, 335 e 336: sono conservati nel testo attuale.

Art. 337

Il testo è sostituito dal seguente:

Art. 337 - Sospensione dell'esecuzione dei processi.

“La esecuzione delle sentenze delle quali non è ordinata la esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salvo le disposizioni degli artt. 373, 401 e 407 c.p.c.”.

“La trattazione e la istruzione del processo pendente avanti al giudice dal quale è stata pronunciata la ordinanza che tiene dietro alla decisione impugnata, è sospesa sino alla definizione del gravame, fatti salvi gli atti urgenti”.

Art. 338: è conservato il testo attuale.

CAPO SECONDO

Dell'appello davanti alle corti ed ai tribunali.

Art. 339

È conservato il testo attuale.

Art. 340

Al 1° comma è soppresso l'inciso "e dal n. 4 del 11° comma dell'art. 279".

Art. 341 - Giudice d'appello

Il 1° comma è invariato. Il 2° comma è sostituito dal seguente: "l'appello contro le sentenze del giudice di pace, si propone al pretore se nel suo mandamento ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".

Art. 342

Il 1° comma è invariato. È soppresso il 2° comma.

Art. 343 - Modo e termine dell'appello incidentale

Il testo è sostituito dal seguente:
"l'appello incidentale si propone a pena di decadenza con la comparsa di risposta e, nel caso che l'interesse a proporla sorga dalla impugnazione di parti diverse dall'appellante principale, si propone nel termine fissato per la 1^a difesa".

Art. 344-345-346

Sono invariati nel testo attuale.

Art. 347 - Forme e termini per la costituzione in appello.

"L'appellante si costituisce con la iscrizione della causa a ruolo, il deposito dell'atto di appello, della sentenza e del fascicolo di 1° grado, nonché con istanza rivolta al presidente perché proceda alla designazione della sezione, del Collegio, del relatore e fissi la udienza, sotto pena di inammissibilità".

"L'appellato può costituirsi con deposito in cancelleria della comparsa e dei documenti entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissatogli dall'appellante per lo scambio della comparsa di risposta".

Art. 348

Il testo è sostituito dal seguente:

“La mancata costituzione dell’appellante comporta la improcedibilità dell’appello”.

È soppresso il 2° comma.

Art. 349

Il testo è sostituito dal seguente:

“Al momento di chiusura della fase introduttiva di libero scambio, le parti presentano un foglio di conclusioni e richiedono la fissazione dell’udienza”.

“Il presidente, ricevuta la richiesta di cui al comma che precede, designa la sezione, il collegio ed il giudice relatore e fissa l’udienza di spedizione a decisione, da tenersi entro 90 giorni”.

Art. 350 - Trattazione

Il testo è invariato.

Art. 351 - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

Il testo è invariato.

Art. 352 - Decisione

Il testo è sostituito dal seguente:

“Esaurita l’attività prevista dagli artt. 350 e 351, le parti possono chiedere che la causa sia assegnata a decisione”.

“Il presidente della Corte, su richiesta di una delle parti, se ne ravvisa l’opportunità, può disporre che la causa sia discussa oralmente”.

“La discussione in pubblica udienza e negli altri casi davanti alla camera di consiglio è preceduta dalla relazione della causa”.

“La sentenza è depositata in cancelleria entro i 90 giorni successivi”.

Art. 353 e 354

Sono conservati nel testo attuale.

Art. 355

È soppresso.

Art. 356 - Ammissione e assunzione delle prove.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il collegio se ordina la ammissione di prove o di altri incompetenti istruttori, designa il giudice delegato all’assunzione”.

Si applicano le norme relative alla istruzione probatoria di 1° grado.

Art. 359 bis

“Per gli appelli al pretore contro le sentenze del giudice di pace, si applicano le norme relative allo svolgimento del processo avanti i pretori”.

CAPO TERZO

Del ricorso per Cassazione.

All’art. 363 c.p.c., aggiungere:

Art. 363 bis - Disciplina dei ricorsi, a sensi dell’art. 111 della Costituzione.

“I provvedimenti diversi dalle sentenze in grado d’appello o in unico grado non possono essere impugnati con ricorso a sensi dell’art. 111 della Costituzione per motivazione insufficiente o contraddittoria”.

Art. 367 - Sospensione del processo di merito.

L’art. 367 c.p.c. è soppresso.

Art. 375 - Pronuncia in camera di consiglio.

Al 1° comma si aggiunge:

“La corte, sempre con decisione in camera di consiglio, può anche rigettare il ricorso principale e quello incidentale, se siano manifestamente infondati”.

Art. 377

Aggiungere l’art. 377 bis - *Riunione dei processi.*

“Il primo presidente, su richiesta delle parti o del P.M. o d’ufficio, può ordinare la riunione dei procedimenti che presentano identità di questioni per essere decisi in modo omogeneo”.

TITOLO IV°
“NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA
DI LAVORO”

Art. 429 - Pronunzia della sentenza.

Il 3° comma è sostituito dal seguente testo:
“Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore, indipendentemente dai limiti di cui agli artt. 1225 e 1227 c.p.c., condannando al pagamento della somma relativa”.